



STATUTO

SCUDERIA FERRARI CLUB S.C.AR.L.

Art. 1 Costituzione

È costituita ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. una società consortile denominata SCUDERIA FERRARI CLUB in forma di società a responsabilità limitata. La denominazione completa sarà, pertanto, **"SCUDERIA FERRARI CLUB S.c.ar.l."** (la "Società").

Art. 2 Oggetto della Società

La Società ha per oggetto di rendere più efficace il sostegno del nome Ferrari da parte degli appassionati alla marca organizzati in enti che sono divenuti soci della Società (i "Soci" o singolarmente il "Socio") attraverso attività di:

- Regolamentazione, coordinamento e indirizzo delle iniziative intraprese dai Soci;
- Sviluppo delle relazioni interne ed esterne dei Soci e delle persone fisiche associate agli stessi ("Associati");
- Erogazione di servizi specifici ai Soci, agli Associati ed a terzi.

La Società potrà inoltre compiere le operazioni commerciali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi consortili (Art. 3), e così accendere rapporti di conto corrente bancario con istituti di credito, sia attivi che passivi, compiere operazioni in valuta estera, stipulare contratti di sponsorizzazione, di licenza, di approvvigionamento o di vendita di beni o servizi, aprire sedi secondarie sia in Italia sia all'estero e quant'altro necessario o strumentale per la finalità consortile. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 3 Scopo della Società

La Società non ha fini di lucro. Lo scopo della Società è consortile e consiste principalmente nel prestare servizi ai Soci per:

- valorizzare il mito della società Ferrari e del suo fondatore Ing. Enzo Ferrari e, più in generale, il mito del marchio Ferrari nel mondo;
- incentivare la promozione e il coordinamento delle iniziative culturali, sociali e sportive dei Soci favorendo altresì la collaborazione e lo scambio di relazioni tra i medesimi;
- assicurare agli Associati situazioni e/o condizioni vantaggiose per:
 - L'acquisto di specifici prodotti a marchio Ferrari (ad esempio "memorabilia", gadget, accessori etc ...)
 - L'accesso a manifestazioni sportive e/o eventi speciali;
 - La visita degli stabilimenti presso la Ferrari;
 - Tutte quelle iniziative che la Società riterrà necessarie e/o utili per perseguire gli scopi consortili definiti nel presente statuto.

Il Regolamento descrive in dettaglio i servizi e vantaggi consortili.

In particolare l'attività di promozione e coordinamento delle varie iniziative dei Soci ha altresì lo scopo di evitare che:

- a) siano assunte dai medesimi Soci, individualmente o in concerto, iniziative, che direttamente o indirettamente possano contrastare con le iniziative della Società e/o di Ferrari S.p.A. (Art. 6);
- b) siano assunte dai Soci iniziative in concorrenza direttamente o indirettamente con lo scopo della Società;
- c) siano assunte dai Soci iniziative tali da ledere il prestigio, l'immagine, la reputazione, i marchi (considerati in tutte le attività in cui vengono utilizzati) di Ferrari S.p.A., ecc;
- d) siano assunte dai Soci iniziative commerciali illecite, illegali, contrarie alla morale e al buon costume, contrarie alla normativa vigente, civile e fiscale, in quanto coinvolgono il nome e/o la reputazione di Ferrari S.p.a.;
- e) siano messe in atto dai Soci pratiche commerciali sleali o contrarie al codice di condotta adottato dalla Società, non vengano commercializzati prodotti con segni, marchi e nomi falsi, contraffatti o alterati;
- f) evitare che siano effettuate operazioni, anche per via telematica, consistenti in atti di pirateria, atti sleali, tali da carpire la buona fede altrui, ecc.;
- g) evitare che sia utilizzato dai Soci il marchio «Ferrari» (in via descrittiva o figurativa) in modo illecito o associato a marchi concorrenti e non oppure ceduto a qualsiasi titolo, anche in via occasionale e provvisoria, a terzi;
- h) evitare che sia utilizzato il marchio «Scuderia Ferrari Club» (in via descrittiva o figurativa) a fini commerciali al di fuori delle iniziative della Società, o comunque senza la preventiva autorizzazione scritta della Società. In caso di iniziative non commerciali l'uso del marchio «Scuderia Ferrari Club» (in via descrittiva o figurativa) non dovrà essere in contrasto con lo scopo della Società.

Previa conforme autorizzazione dell'Organo Amministrativo della Società, sono altresì consentite attività nei confronti di altri soggetti, purché non in contrasto con quelle consortili. Il socio fondatore (Art. 4) assicura il coordinamento delle attività e può non usufruire dei servizi consortili.

Art. 4 Categorie di Soci

I Soci possono essere:

- Socio fondatore,
- Socio ordinario,
- Socio onorario,
- Socio sostenitore.

Socio fondatore è Ferrari S.p.A.

I Soci onorari sono Soci persone fisiche con mere funzioni onorarie, nominati in ragione del prestigio ricoperto nel mondo sportivo. Sono Soci onorari di diritto: il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferrari S.p.A., il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferrari S.p.A., l'Amministratore Delegato di Ferrari S.p.A., il Direttore Generale di Ferrari S.p.A., il Vice Direttore Generale di Ferrari S.p.A., il Direttore Sportivo della Squadra Corse Ferrari della Formula 1, il Direttore della comunicazione di Ferrari S.p.A., i Responsabili della Stampa sportiva di Ferrari S.p.A. e i piloti ufficiali della Scuderia Ferrari.

I Soci Sostenitori sono Soci persone fisiche con mere funzioni onorarie, nominati in ragione di meriti nel sostegno della Marca o delle attività della Società. I Soci Onorari di nomina ed i Soci Sostenitori sono nominati dall'Organo Amministrativo della società. A carico dei Soci Onorari o Sostenitori non gravano quote associative o contributi consortili. I Soci Onorari e Sostenitori non sono titolari di quote di partecipazione alla Società e non esercitano i diritti che competono ai Soci Ordinari ed al Socio Fondatore.

Art. 5 **Qualità di Socio Ordinario**

Possono essere Soci Ordinari gli enti costituiti sia in Italia che all'estero in forma associativa e non, senza personalità giuridica ovvero dotati di personalità giuridica secondo le norme vigenti nel rispettivo paese di stabilimento, che a seguito di istanza rivolta alla società e ad accettazione da parte di quest'ultima:

- acquistino una quota di partecipazione nella società;
- effettuino il versamento del contributo consortile annuo previsto dall'Art. 12;
- sottoscrivano l'atto di licenza d'uso del marchio "Scuderia Ferrari Club" previsto all'Art. 19.

Art. 6 **Obblighi dei Soci Ordinari**

I Soci Ordinari si impegnano e fanno in modo che i propri Associati non assumano iniziative, che impediscano al Socio Ordinario di conformarsi a quanto previsto dall'Art. 3. Il Socio Ordinario, nel caso in cui il proprio Associato, malgrado il richiamo scritto, inviato per conoscenza alla Società, reiteri tale condotta, comprovatamente, contraria allo scopo della Società, dovrà assumere provvedimenti idonei a riallinearsi alla finalità sociale. Nel caso in cui il Socio Ordinario ometta colposamente di assumere detti provvedimenti, il comportamento dell'Associato si riterrà ascrivibile per negligenza al Socio Ordinario e fonte di sua responsabilità disciplinare.

Art. 7 **Cause di esclusione dalla Società**

Il Socio può essere escluso dalla Società nei seguenti casi:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto a altre procedure concorsuali;
- qualora tenga condotte, che ledono gravemente il prestigio e l'immagine della Società, pregiudicano i marchi usati dalla medesima, si pongano in violazione dei principi fondanti della società, così come indicati agli Artt. 2 e 3 lett. a), b), c), d), e), f), g), e h) del presente Statuto.

La decisione di esclusione deve essere motivata ed è adottata dall'Organo Amministrativo e notificata al Socio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a cura del medesimo Organo Amministrativo. L'esclusione ha effetto decorsi 30 giorni dalla notifica. Costituisce inoltre giusta causa di esclusione il mancato pagamento da parte del Socio di quote, ovvero del contributo consortile fisso annuo, ovvero di contributi consortili altri consistenti in prestazioni accettate volontariamente, ovvero la mancata presentazione annuale da parte del Socio dell'elenco dei propri Associati. In tal caso la notifica dell'inadempimento al Socio è effettuata a cura dell'Organo Amministrativo anche mediante utilizzo di piattaforma telematica e l'esclusione ha effetto immediato. Contro la decisione di esclusione il Socio può proporre opposizione davanti al Tribunale competente entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della notifica. La notifica dell'esclusione del Socio determina la sospensione, ovvero l'interruzione nel caso di mancata corresponsione dei contributi consortili o altri ovvero di mancata comunicazione degli elenchi degli Associati, dal godimento dei servizi erogati dalla Società al Socio e ai suoi Associati.

In considerazione della natura consortile della Società e dell'esclusione di ogni scopo di lucro con conseguente divieto di distribuzione di utili e di riserve, in caso di esclusione la quota di partecipazione del socio escluso viene acquisita automaticamente dal Socio Fondatore con l'obbligo di corrispondere al socio escluso il valore nominale della quota a titolo di corrispettivo, in modo che l'esclusione del Socio non determini la riduzione del capitale sociale.

Art. 8 **Diritto di recesso**

Il Socio può esercitare il diritto di recesso, nel caso in cui la Società deliberi operazioni, che comportano la sostanziale modifica dell'oggetto e/o dello scopo sociale o dei diritti o doveri

dei Soci, e comunque per la cause di cui all'art. 2473 c.c., I comma, e 2469 c.c., II comma. In considerazione della natura consortile della Società e dell'esclusione di ogni scopo di lucro con conseguente divieto di distribuzione di utili e di riserve, in caso di recesso la quota di partecipazione del socio receduto viene acquisita automaticamente dal Socio Fondatore con l'obbligo di corrispondere al socio receduto il valore nominale della quota a titolo di corrispettivo, in modo che il recesso del Socio non determini la riduzione del capitale sociale.

Art. 9 **Sponsorizzazione da parte dei Soci**

Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti Artt. 2 e 3 i Soci potranno concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi a favore della propria organizzazione solo previa autorizzazione scritta da parte del legale rappresentante della Società. I medesimi Soci non potranno invece concludere contratti in nome e per conto della Società e/o rappresentare quest'ultima ovvero non potranno in alcun modo produrre o far produrre articoli di merchandising, utilizzando i marchi di Ferrari e della Scuderia Ferrari Club. Le attività, che rientrano nell'oggetto e/o nello scopo della Società, ove svolte in concerto tra più Soci ovvero isolatamente da un singolo Socio, non sono consentite e sono contrarie a quanto previsto dagli Artt. 2 e 3, stante il fatto che la finalità aggregativa può porsi in contrasto con quella societaria.

Art. 10 **Azioni nei confronti di terzi**

La Società, fatto salvo il diritto del terzo titolare di marchi di agire in proprio a tutela dei propri diritti, assumerà per il raggiungimento della finalità societaria di cui all'Art. 3 ogni più opportuna iniziativa, sia di natura stragiudiziale che giudiziale (compresa la fase cautelare e conservativa), nei confronti di qualsiasi soggetto terzo, che violi o minacci di violare diritti nella disponibilità della Società.

Art. 11 **Capitale sociale - Quote - Intrasferibilità delle quote**

Il capitale sociale è di euro 105.000,00 (centocinquemila) e è suddiviso in n. 2.625 (duemilaseicentocinquante) quote di partecipazione del valore nominale di euro 40,00 (quaranta) ciascuna. Detto capitale potrà essere aumentato o diminuito fino al limite legale con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge. La quota di partecipazione è intrasferibile, salvo quanto previsto appresso.

È consentita l'acquisizione della quota di partecipazione del Socio escluso e del Socio receduto da parte del Socio Fondatore secondo quanto stabilito dal presente Statuto. È inoltre consentito il libero trasferimento di quote di partecipazione da parte del Socio Fondatore a terzi al fine di consentire l'ingresso di nuovi Soci nella Società.

Art. 12 **Contributi consortili a carico dei Soci**

È stabilito dall'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, un contributo consortile fisso annuale indifferenziato di gestione.

Il contributo annuale è dovuto entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero per i nuovi Soci entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della quota di capitale.

L'assemblea può stabilire eventuali ulteriori contributi consortili a carico dei Soci Ordinari per il conseguimento dello scopo consortile, a cui il Socio aderisce su base volontaria, e pertanto senza alcun obbligo di assumerli a proprio carico. In caso di perdite è consentito al Socio Fondatore effettuare, di propria iniziativa, versamenti a fondo perduto a copertura della perdita a titolo di contributo consortile, escluso in ogni caso un obbligo per gli altri Soci di concorrere nel ripianamento della perdita.

In difetto di quanto sopra la Società verrà posta in liquidazione.

Art. 13 Organi della Società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo: l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente;
- il Presidente Onorario.
- il Comitato di indirizzo;
- il Collegio Sindacale, se nominato;
- il Revisore legale dei conti, se nominato;

Art. 14 Amministrazione della Società

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, che possono anche non essere Soci.

L'Amministratore unico e i Consiglieri non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri viene effettuata dall'Assemblea dei Soci sulla base dei candidati presentati per la carica. L'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) del capitale sociale. Per facilitare le operazioni di voto possono essere utilizzate liste concorrenti di nominativi.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 2475 bis c.c.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire per teleconferenza, se autorizzate dal Presidente. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono redatti in lingua italiana.

Il Consiglio di Amministrazione delibera collegialmente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La convocazione può avvenire ad ora in caso di partecipazione totalitaria, diversamente con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni, da inviarsi a mezzo telefax.

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di gestione della società, tanto per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, e più specificatamente per tutti gli atti, che sono necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, a eccezione di quanto riservato dalla Legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea dei Soci, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e un amministratore delegato nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. L'Organo Amministrativo, anche attraverso amministratori muniti di idonei poteri, può nominare un Direttore Operativo a cui delegare, nei limiti di legge, specifiche attività.

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri. Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, al vice presidente e all'amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

Si applicano le norme sulla sostituzione degli amministratori di cui all'art. 2386 c.c.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art.14 bis Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario ha funzioni di mera rappresentanza (esclusa quella legale). È eletto

dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Comitato di Indirizzo, per il prestigio, che gode in ambito automobilistico in relazione alle attività del Socio Fondatore ovvero nel mondo sportivo della Formula 1.

La carica è gratuita.

Art. 15 Assemblea della Società

L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Non possono essere assunte delibere finalizzate a porre a carico dei Soci servizi non richiesti e i relativi costi, salvo il diritto del Socio di richiedere il servizio e sostenere liberamente i costi del servizio richiesto.

L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, come indicato nell'avviso di convocazione, da spedirsi ai Soci con lettera raccomandata o equipollenti almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. È considerata equipollente la trasmissione del documento a mezzo telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La legge prevede i casi di convocazione obbligatoria dell'assemblea.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare e può stabilire altro giorno per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta. L'avviso è redatto in due lingue: italiano e inglese.

L'Assemblea dei Soci è convocata nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione alle assemblee da parte dei Soci è regolata dalla legge.

Ogni Socio Ordinario può farsi rappresentare nell'Assemblea dei Soci con semplice delega scritta soltanto da un altro Socio.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, da altro componente del Consiglio di Amministrazione, designato dai consiglieri presenti, e, in difetto, da persona designata a maggioranza del capitale sociale rappresentato dai Soci intervenuti.

L'Assemblea dei Soci delibera, in prima ed in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (50% + 1), salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Il presidente è assistito da un segretario, anche estraneo alla società, designato dai soci intervenuti o, qualora questi vi acconsentano, dal presidente medesimo. Nei casi di legge o qualora il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria, quando il verbale è redatto da notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Ha diritto di voto il socio risultante dal Libro Soci, così come previsto all'articolo 26 dello Statuto. Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Nell'assemblea le dichiarazioni di voto possono essere espresse in lingua italiana o inglese, le delibere dell'assemblea sono scritte in lingua italiana.

Le decisioni dei Soci, quando consentito dalla legge, possono essere prese anche attraverso una consultazione per iscritto. Il consenso espresso deve essere chiaro e incondizionato.

Sono riservate in ogni caso alla competenza dei Soci le delibere sulle seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dello statuto e le decisioni in merito a fusioni o scissioni;
- e) la decisione di compiere operazioni, che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 16

Il Comitato di indirizzo e di coordinamento operativo

Il Comitato di indirizzo e di coordinamento operativo (C.I.C.O.) è l'organo di collegamento tra l'Organo Amministrativo della Società, i Soci Ordinari e i rispettivi territori nei quali sono domiciliati. Ha compiti consultivi, di coordinamento territoriale e di indirizzo programmatico.

È costituito da un componente effettivo ed uno supplente per ciascuna Regione sul territorio italiano e da un componente effettivo ed uno supplente per ciascuno Stato Estero in cui abbia domicilio un Socio Ordinario.

I componenti del C.I.C.O., rimangono in carica un esercizio e sono nominati dai Soci Ordinari tra i propri Associati nel corso di assemblee Territoriali, convocate a cura dei componenti uscenti il Comitato, da tenersi inderogabilmente entro il 30esimo giorno successivo alla data in cui si è tenuta l'Assemblea annuale dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio.

Copia della convocazione delle assemblee e del relativo verbale di nomina del componente effettivo e di quello supplente di ciascuna regione o di ciascun paese estero devono essere trasmessi, anche con modalità telematica, alla Società, che provvede alla prima convocazione del C.I.C.O. ed alla comunicazione ufficiale della composizione del C.I.C.O. a tutti i Soci.

Il C.I.C.O. ed i suoi componenti provvedono a:

- raccogliere e fornire alla Società indicazioni sulle esigenze dei Soci in relazione ai servizi attesi ed al miglioramento dei quelli esistenti;
- assicurare ai Soci tramite i propri Componenti il supporto informativo ed il coordinamento operativo e territoriale nell'applicazione dello Statuto, del Regolamento e nell'utilizzo degli strumenti, informatici e non, di gestione messi a disposizione dalla Società;
- informare la Società su ogni questione, iniziativa e comportamento attinente il rispetto dello Statuto e del Regolamento, ovvero di norme di legge, che possa richiedere iniziative disciplinari e/o legali nei confronti dei Soci, degli Associati e/o di terzi.

Il Regolamento di esercizio della Società dettaglia ulteriormente i compiti e le attribuzioni del C.I.C.O. e dei suoi componenti. Il C.I.C.O. può nominare un Coordinatore tra i propri componenti. Il Coordinatore interviene, con funzioni consultive, alle riunioni dell'Organo Amministrativo.

Ai membri del Comitato si applicano le norme stabilite per le s.p.a. sulle cause di ineleggibilità. In caso di cessazione, per qualsivoglia causa, di un componente effettivo, a questi subentrerà il componente supplente nominato dalla rispettiva assemblea territoriale.

La carica di componente del C.I.C.O. è gratuita.

Art. 17

Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti

Il collegio sindacale, che può essere nominato anche se non obbligatorio per legge, è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. In caso di nomina, obbligatoria o facoltativa, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni anche per quanto riguarda le competenze e i poteri. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. La revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata dal collegio sindacale che deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui, per obbligo di legge o per decisione dei soci, l'incarico di revisione legale dei conti sia conferito a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nel medesimo registro. Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dal collegio sindacale, i soci, su proposta motivata del collegio sindacale, conferiscono l'incarico, per la durata prevista dalla legge, e determinano il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Art. 18

Bilancio - Riserve

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei modi di legge. Dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato, il cinque per cento viene assegnato alla riserva legale, finché essa non raggiunga il quinto del capitale sociale. L'eventuale residuo viene destinato a riserva. È esclusa la distribuzione di utili o di riserve ai Soci.

Art. 19

Licenza di uso dei marchi

La Società procurerà che l'utilizzo del marchio «Scuderia Ferrari Club», descrittivo o figurativo, le venga concesso da parte di Ferrari S.p.A., proprietaria del medesimo. La Società a sua volta si adopererà perché venga concesso da Ferrari S.p.A. ai Soci l'utilizzo del marchio medesimo con separato atto in licenza d'uso, salvo che la Società non possa essa stessa sublicenziarlo ai Soci.

Art. 20

Sede sociale

La Società ha la sede legale in Via Abetone Inferiore n. 4, 41053 Maranello (MO), Italia (presso gli uffici direzionali della Ferrari S.p.A.)

Art. 21

Durata della Società

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.
La Società può essere anticipatamente sciolta ovvero prorogata oltre la scadenza, anche in fase di liquidazione, in base a delibera dell'Assemblea dei Soci assunta a norma di legge e di statuto.

Art. 22

Cause di scioglimento

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori. Le cause di scioglimento sono quelle indicate all'art. 2484 c.c.

Art. 23

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si rimanda alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia. Nel caso siano applicabili norme diverse, prevarranno quelle della società a responsabilità limitata, subordinatamente si applicheranno quelle sui consorzi.

Art. 24

Regolamento di esercizio

L'assemblea dei Soci approva e adotta un Regolamento con validità di tre anni, salvo proroga tacita, nel quale vengono determinati in dettaglio i servizi svolti dalla Società in favore dei Soci con le relative modalità di fruizione, l'ammontare delle quote associative e dei contributi e

quanto necessario per la gestione corrente.

L'organo amministrativo può, nel corso dell'esercizio, modificare per esigenze operative il Regolamento dando adeguata e tempestiva informativa ai Soci. Il regolamento così modificato dovrà però essere ratificato dall'assemblea dei Soci, alla prima utile occasione.

Art. 25 Collegio Arbitrale

Nel caso in cui sorgessero controversie tra i Soci sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Statuto e degli atti societari, non di devoluzione necessaria all'autorità giudiziaria, la decisione sarà demandata ad un Collegio Arbitrale, interamente nominato dal Presidente del Tribunale di Modena, formato da tre membri.

Il Collegio esprime il Presidente.

Il Collegio opererà in via rituale e secondo diritto.

Sede Arbitrale sarà Maranello (MO).

Articolo 26 Libro dei soci e domicilio degli stessi

La società, anche al fine di consentire la verifica del rispetto delle regole di circolazione delle partecipazioni, deve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, il libro dei soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex art. 2215 c.c., nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numero di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi. In deroga agli artt. 2470, comma 1 e 2479 bis, comma 1 del c.c., per l'efficacia nei confronti della società dei trasferimenti delle partecipazioni e della costituzione di diritti reali sulle stesse nonché per l'esercizio dei diritti sociali occorre l'iscrizione nel libro dei soci di cui sopra.

A tal fine il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve essere iscritto senza indugio verso esibizione del titolo relativo e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese nonché della prova del rispetto di quanto previsto nell'articolo 9 del presente statuto; in caso di trasferimento per causa di morte l'iscrizione è effettuata verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Nei rapporti tra i soci e la società, anche ai fini della convocazione delle assemblee, fanno fede le risultanze del libro dei soci; i soci sono obbligati a comunicare alla società, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al primo comma del presente articolo per la relativa annotazione, da effettuarsi senza indugio.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.